

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI IN GESTIONE  
AD ACER MODENA QUADRIENNIO 2016 – 2017 – 2018 – 2019**

**C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB**

## **QUESITI**

### **QUESITO N. 1**

Con la presente e in riferimento all'oggetto , la sottoscritta XXXXXXX  
CHIEDE

alcuni chiarimenti:

1. la procedura è suddivisa in tre lotti AREA A - AREA B - AREA C ?;
2. se si l'impresa può partecipare a tutti i lotti o ad uno solo?

### **RISPOSTA A QUESITO N. 1**

Il disciplinare di gara , inequivocabilmente, indica che trattasi di una procedura ad un unico lotto.

### **QUESITO N.2**

Per l'effettuazione della presa visione degli elaborati, e del sopralluogo prescritto per la partecipazione all'appalto indicato in oggetto, è richiesta la presenza di un soggetto munito di procura notarile. Dal momento che la scrivente impresa non ha conferito procura notarile a nessun soggetto, e che è ampiamente ammesso l'uso di procura speciale con autentica di firma da parte del segretario comunale, come contemplato dal DPR 445/2000 art. 21 comma 2, si chiede se il Vostro Ente ammette l'uso della summenzionata procura speciale ai fini dell'espletamento della presa visione prescritta

### **RISPOSTA A QUESITO N. 2**

E'ammesso l'uso di procura speciale con autentica di firma da parte del segretario comunale per la presa visione degli elaborati e per l'effettuazione del sopralluogo.

### **QUESITO N.3**

Richiesta di chiarimento n. 1

DISCIPLINARE DI GARA –PUNTO 6- PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO –  
PUNTO 6.8

Con riferimento al punto 6.8 del disciplinare di gara, si chiede la conferma che il sopralluogo obbligatorio ai sensi del punto 6.4 del medesimo disciplinare, possa essere eseguito dalle imprese singolarmente e che poi tali imprese possano decidere di partecipare alla gara tramite Raggruppamento temporaneo di imprese.

Si chiede inoltre conferma che al punto 6.8 sia stato erroneamente indicato il punto 6.6 in luogo, invece, del punto 6.3

Richiesta di chiarimento n. 2

DISCIPLINARE DI GARA –PUNTO 6-PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DI SOPARLLUOGO –  
PUNTO 6.9

Con riferimento al punto 6.8 del Disciplinare di gara , si chiede conferma che il sopralluogo obbligatorio ai sensi del punto 6.4 del medesimo Disciplinare, possa essere eseguito da una impresa singolarmente e che poi quest'ultima possa decidere di partecipare alla gara in qualità di consorziata esecutrice.

Richiesta di chiarimento n. 3

DISCIPLINARE DI GARA – PUNTO 14 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA – PUNTI 14.1.6 E 14.1.8

Considerato che il punto 14.1.6 del Disciplinare di gara prevede che le imprese concorrenti che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione fino alla classifica II non devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000,

Considerato che il punto 14.1.8 del Disciplinare di gara prevede per i concorrenti l'obbligo del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi del art 63 del Regolamento,

si chiede conferma che le imprese concorrenti che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la quantificazione fino alla classifica II non debbano possedere obbligatoriamente il sistema di qualità aziendale UNI ISO 9000 ai sensi dell'art 63 del Regolamento.

### **RISPOSTA A QUESITO N 3**

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

Si riporta il punto 6.8 del disciplinare di gara che inequivocabilmente stabilisce:

*6.8 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori, e purché facente capo ad una delle qualifiche di cui al precedente punto 6.6.*

è pertanto esclusa la possibilità che possa definirsi la forma associata dei concorrenti ed i loro componenti della medesima successivamente dell'effettuazione del sopralluogo da parte di uno di essi.

Erroneamente è fatto riferimento al punto 6.6, il riferimento corretto è invece il punto 6.7 che individua i soggetti ammessi all'effettuazione del sopralluogo, e che si riporta di seguito:

*6.7 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito di delega, purché lavoratore alle dipendenze dell'operatore economico concorrente; potranno essere ammessi al sopralluogo anche soggetti muniti di procura speciale notarile da parte del legale rappresentante del concorrente.*

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Si riporta il punto 6.9 del disciplinare di gara che inequivocabilmente stabilisce:

- *In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.*

Il consorziato designato per l'esecuzione dei lavori può pertanto effettuare il sopralluogo in qualità di soggetto indicato da parte del consorzio concorrente, ne consegue che la sua designazione non può che essere precedente all'effettuazione del sopralluogo in quanto, diversamente, il consorzio concorrente non acquisirebbe alcun attestazione valida di avvenuto sopralluogo.

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

Si riporta il punto 14.1.6 del disciplinare di gara che inequivocabilmente stabilisce:

*14.1.6 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione fino alla classifica II.*

Pertanto il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 è derogato unicamente per quei soggetti facenti parte di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, che assumano lavori fino alla qualifica II; tali soggetti potranno tuttavia ricoprire unicamente il ruolo di mandante, ed il soggetto mandatario dovrà essere in possesso della certificazione predetta, come prescritto in linea generale al punto 14.1.8.

#### **QUESITO N. 4**

Con la presente, per quanto in oggetto, vorremmo avere chiarimenti in merito a :

- Si parla di unico lotto con aggiudicazione mediante gara economicamente più vantaggiosa ad unico operatore economico o più operatori ? con che logica verrebbero designati se più di uno? Da dove si evince?
- Si parla di accordo quadro ma anche di singoli contratti discendenti quindi come viene disegnato il contratto dell'accordo quadro e quello dei contratti discendenti?
- L'importo a base d'appalto è riferito ad un solo anno quindi l'operatore designato eseguirebbe i lavori relativi alle tre aree?

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 4**

I quesiti prospettati trovano puntuale risposta nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto

#### **QUESITO N 5**

Con la presente siamo a richiedere delucidazioni in merito a quanto contenuto all'Art. 7.6.1 Sede Operativa pag. 26 di 56 del documento denominato

CAPITOLATO DI ACCORDO QUADRO.

La richiesta di avere una sede operativa a Modena è a pena di esclusione?

E' possibile dotarsi di una sede operativa ad appalto acquisito?

E' possibile "appoggiarsi" alla sede operativa di un eventuale subappaltatore?

E' ragionevole pensare, vista la vicinanza della nostra sede operativa a Parma che gli uffici operativi presidiati possano dialogare con le maestranze /tecnici in loco e dedicati al pronto intervento?

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 5**

I quesiti posti trovano esplicitazione all'art. 7.6.1 del Capitolato di Accordo Quadro

#### **QUESITO N.6**

La sottoscritta impresa XXXX in relazione alla procedura di gara in oggetto, pone i seguenti chiarimenti:

- In riferimento al punto 6.8 del disciplinare di gara , si chiede conferma che il sopralluogo possa essere effettuato da operatori economici che poi, successivamente alla effettuazione dello stesso, decidano,

eventualmente , di associarsi ad altre imprese e partecipare alla gara in forma di RTI, il tutto anche nel rispetto del principio del favor participationis;

- Si chiede, altresì, conferma che i soggetti incaricati all'effettuazione del sopralluogo possano essere accompagnati da soggetti esterni all'azienda.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 6**

Sul punto 1 è già stato risposto . Si veda a tal proposito Riposta a quesito n. 3 .

Sul punto 2 non è escluso che il soggetto in possesso dei requisiti per effettuare il sopralluogo possa essere accompagnato; si richiede tuttavia che vengano comunicate anticipatamente le generalità degli accompagnatori per motivi organizzativi.

#### **QUESITO N. 7**

Il gg XXXX alle ore XXXX, abbiamo il sopralluogo per la gara in oggetto come da vostra conferma datata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Si chiede cortesemente se è possibile in quella data acquistare la documentazione su CD con pagamento

In contanti e senza prenotazione.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 7**

Le modalità di acquisto del cd sono espressamente indicate nel disciplinare di gara al punto 6.2

#### **QUESITO N. 8**

Si chiede se il requisito SOA debba essere calcolato facendo riferimento all'importo di Euro 2.800.000 (importo annuale massimo affidabile indicato nella tabella 1 punto 2.1.1. del disciplinare di gara) o all'importo di Euro 4.000.000 (importo aggiudicabile per ogni singolo concorrente nei quattro anni)

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 8**

I requisiti di qualificazione sono indicati al punto 2.1.1 del disciplinare di gara

#### **QUESITO N. 9**

Con riferimento all'appalto in oggetto si chiede se è ammesso e sufficiente produrre la comunicazione di iscrizione alla white list rilasciata dalla prefettura di Bologna in luogo della dichiarazione contenuta nel modello C2 "che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011" resa da tutti i soggetti sottoposti alle verifiche antimafia.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 9**

La verifica anti mafia è attuata attraverso la banca dati nazionale antimafia nei confronti dei soggetti sottoposti a verifica e nei confronti dei loro conviventi con riferimento alla data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; l'iscrizione in white list è altresì disposta dalla Prefettura con verifica annuale decorrente dalla data di prima iscrizione; può quindi verificarsi l'ipotesi, non verificabile dalla stazione appaltante, che, non coincidendo le date, possano anche essere mutate le condizioni, sia in relazione ai soggetti, sia in relazione al possesso del requisito; pertanto, la asseverazione da parte di tutti i soggetti sottoposti a verifica è atto imprescindibile per la partecipazione alla gara"

#### **QUESITO N. 10**

QUESITO:

Visto quanto riportato al punto 17.4 del disciplinare di gara e nel relativo "MOD. C2" in relazione alla dichiarazione di verifica ANTIMAFIA, che recita: "Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art 67 del D.Lgs. n.159/2011.";

Visto il citato "MOD. C2" il quale prevede che tale sezione sia dichiarata sia da parte dei titolari di cariche o qualifiche (come elencati all'art. 85 del D.Lgs 159/2011), sia da parte dei familiari conviventi;

In considerazione di quanto espressamente previsto dal comma 3 del citato art. 85 del D.Lgs 159/2011, il quale recita: "L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater." ed, inoltre,

In considerazione dell'elevato numero dei soggetti tenuti a tale adempimento, in caso trattasi di società;

Si chiede conferma che ciascun titolare di cariche o qualifiche, in aggiunta alla dichiarazione resa per proprio conto sul "MOD. C2", possa altresì rendere specifica dichiarazione per conto dei propri familiari conviventi, attestandone le relative generalità (cognome, nome, ruolo rispetto al titolare di carica, es. moglie, figlio, etc.) e nel contempo, l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art 67 del D.Lgs. n.159/2011 in riferimento agli stessi.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 10**

Le autodichiarazioni di cui al modello C2, come indicato dal disciplinare di gara , devono essere rese dai soggetti indicati dall'art 85 del D lgs 159/2011, ivi compresi loro famigliari conviventi

#### **QUESITO N. 11**

posto che codesta stazione appaltante al quesito N. 10 ha così risposto:

Le autodichiarazioni di cui al modello C2, come indicato dal disciplinare di gara , devono essere rese dai soggetti indicati dall'art 85 del D lgs 159/2011, ivi compresi loro familiari conviventi.....

1) si chiede se ciascun soggetto tenuto a rendere la dichiarazione ex art.38 D.lgs 163/2006 possa rendere le dichiarazioni di cui all'art.67 del D.lgs

n.159/2011 anche in nome e per conto dei propri familiari conviventi come pacificamente consentito dal dpr 445/2000, si chiede quanto sopra in considerazione dell'elevato numero di componenti organo di amministrazione, sindaci revisori e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui

all'art.6 comma 1, lett.b D.Lgs. 231/2001 e dei propri famigliari conviventi.

Punto 8.6 il mancato utilizzo dei moduli preposti dalla stazione appaltante costituisce causa di regolarizzazione ai sensi dell'art.46 comma 1 ter del Codice nonché motivo di applicazione della sanzione di cui all'art.38 comma 2 bis del Codice

Il TAR Firenze alla punto di cui sopra ha pronunciato tale sentenza:

TAR firenze, Sezione I - Sentenza 03/02/2010 n. 184: "L'art. 73, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che la presentazione di moduli e i formulari predisposti dalla stazione appaltante a beneficio dei concorrenti, "non può essere imposta a pena di esclusione". La messa a disposizione dei partecipanti ad una gara di moduli mediante i quali essi possono formulare domande ed autocertificazioni è adempimento che sottende la finalità di agevolare la partecipazione alle gare, avvantaggiando i concorrenti, non potendo peraltro risolversi in loro danno. Posto che, quindi, a norma del citato art. 73 del Codice dei contratti, l'utilizzazione dei moduli prestampati, confezionati dalla s.a., non può essere prescritta a pena di esclusione, né consegue che un concorrente poteva formulare la sua istanza e autocertificare i requisiti di qualificazione, anche utilizzando un diverso modulo, autoconfezionato. La scheda stessa non soggiaceva alle forme di pubblicità obbligatoria prescritte invece per il bando di gara (invio all'Ufficio pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea ai fini della pubblicazione nella GUUE e pubblicazione nella GURI), conseguendone che l'invocata efficacia integrativa della disposizione della lex specialis, infrange il principio dell'affidamento".

### **RISPOSTA A QUESITO N. 11**

Il primo quesito posto configura la medesima fattispecie di cui al quesito n. 10, per cui in ordine al chiarimento si rimanda al medesimo quesito .

Sul secondo quesito: al punto 8.6 del Disciplinare di gara , viene indicata l'obbligatorietà dell'utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante. Per il principio della parità di trattamento dei concorrenti, tutti i partecipanti alla gara, sono tenuti ad osservare le regole indicati dal disciplinare di gara

### **QUESITO N. 12**

siamo con la presente a chiedere cortesemente se, stante l'entrata in vigore in data 02.02.2016 del novellato art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 (di cui si riporta il testo in calce) ancora vigente al momento dell'emanazione del bando di gara in oggetto, anche nella procedura di gara in oggetto i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 possono procedere ad un'ulteriore riduzione del 20% della cauzione provvisoria (e della cauzione definitiva, stante il rinvio dell'art. 113 Codice Appalti al medesimo novellato comma 7 dell'art. 75), cumulabile con la riduzione del 50% già spettante ai concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Art. 75 comma 7 D. Lgs. 163/2006

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)). Per fruire dei benefici di cui al presente comma,

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 12**

la riduzione degli importi di garanzia, disposta dall'art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, e' sicuramente operante; i concorrenti in possesso dei requisiti, per poterne usufruire, dovranno documentare in sede di offerta il possesso dei requisiti richiesti, allegando copia del titolo/iscrizione/certificazione, con la asseverazione di autenticita' del medesimo, nonche' del possesso del requisito che da diritto alla riduzione, specificando adeguatamente la casistica di competenza fra quelle riportate al predetto art. 75 comma

#### **QUESITO N. 13**

la ns. agenzia, per emettere la polizza fidejussoria provvisoria, chiede se a seguito della determina ANAC la gara è stata pubblicata secondo il nuovo codice degli appalti.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 13**

La gara d'appalto è stata pubblicata in data 19.03.2016, precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice che è del 19.04.2016

#### **QUESITO N. 14**

con riferimento al Vs. gentile chiarimento n. 12, siamo con la presente a chiedere cortesemente cosa si intenda con "asseverazione di autenticità" delle certificazioni possedute, e specificamente se, ai fini della documentazione del possesso delle stesse, sia sufficiente allegarne copia dichiarata conforme all'originale ex DPR 445/2000.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 14**

la asseverazione di autenticita' puo', come richiesto dall'istante, consistere nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 con cui e' dichiarato, specificando, il possesso del requisito/qualifica, e con cui si dichiara l'autenticita' della copia del documento, comprovante la circostanza dichiarata, allegato alla dichiarazione stessa"

#### **QUESITO N. 15**

Punto 17.15 del disciplinare copia autentica dell'atto costitutivo e statuto:

si chiede se così come previsto ai sensi dell'art.19 d.p.r. n.445 del

28/12/2016 si possa allegare copia e dichiarare conforme all'originale depositato presso la sede dell'impresa.

#### **RISPOSTA A QUESITO N 15**

E' ammessa l'autenticazione della copia dell'atto costitutivo e dello statuto secondo gli artt. 19 e 19 bis del d.p.r. 445/2000 e con le modalita' di cui all'art. 47 del medesimo d.p.r. 445/2000"

#### **QUESITO N. 16**

il bando di gara prevede il pagamento del contributo anac di €.200,00 il sistema invece propone il pagamento di €.140,00 quale è l'importo corretto???? e come dobbiamo fare visto che l'importo non si può modificare???

### **RISPOSTA A QUESITO N. 16**

il disciplinare di gara nel determinare il contributo all'autorità nazionale anticorruzione prende a riferimento l'importo complessivo della gara, quindi superiore a € 5'000'000 ed inferiore a € 20'000'000, da cui un contributo di € 200.00; il sistema invece prende a riferimento per l'importo della gara l'importo massimo aggiudicabile ad un concorrente di € 4'000'000, da cui un contributo di € 140.00; saranno pertanto ritenuti conformi anche i pagamenti del predetto contributo per € 140.00

### **QUESITO N. 17**

in riferimento alla procedura in oggetto Le chiediamo di confermare che la cauzione da inserire in gara è UNA SOLA (un documento

UNICO) e corrisponde all'importo di euro 40.000,00 (quarantamila) ovvero all'1% dell'importo relativo ad una SINGOLA AREA, quella che il concorrente potrà aggiudicarsi, pertanto la cauzione provvisoria non è stata calcolata sull'importo complessivo a base a base d'asta di euro 15.200.000.

### **RISPOSTA A QUESITO N. 17**

Le modalità di costituzione della cauzione provvisoria sono contenute nel punto 12 del Disciplinare di gara